

Città di Medicina

0	α	\boldsymbol{D}	r	
(,	()	Ρ	1	А

DELIBERAZIONE N. 26

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCAZIONE

PRIMA

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG N. 32.

L'anno Duemiladodici il giorno Ventidue del mese di Marzo alle ore 20,30 nella sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data 17/03/2012, prot. n. 0003410 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Signor Sindaco - Onelio Rambaldi e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Giacometti.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

Rambaldi Onelio Bucciarelli Francesco Trombetti Paolo Chiocchini Maria Elena Rossi Celestina Monti Marco Dall'Olio Ugo Fiorentini Germana Filippini Michele Cavalli Alfredo Vignoli Michela

Presente	Assente	Giustif.	
1			Garda Andrea
1			Cattani Lucia
1			Zuppiroli Paola
	1		Tosi Gianni
1			Landi Francesco
1			Potenza Gaetano
1			Sarti Valter
1			Borsarelli Anna
1			Bishop Kim
1			Zirotti Andrea
1			

Presente	Assente	Assente
		Giustif.
	1	
1		
1		
	1	
1		
	1	
	1	
	1	
1		
	1	

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 7

Sono presenti gli Assessori esterni: Balestrazzi Mauro, Fava Dilva, Federici Andrea, Montanari Matteo, Ventura Valeria

Il Presidente, dato atto che il Consiglio comunale è stato convocato per determinazione del Sindaco, constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza; previa designazione degli scrutatori Signori: Bishop Kim, Cattani Lucia, Cavalli Alfredo, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO N. 26 DEL 22/03/2012

APPROVAZIONE CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG N. 32.

Illustra Assessore Ventura Valeria.

Consigliere Bishop Kim: "Chiedo di conoscere la motivazione per la quale è stata ritenuta necessaria la variante se il P.S.C. è alle porte."

Consigliere Monti Marco: "Si va in deroga nei Centri Storici. Questo è previsto anche dalla normativa nazionale? Non vorrei si creassero problematiche.

Consigliere Landi Francesco: "Si risponde a esigenze specifiche di persone specifiche? Sennò perché interveniamo ora e non attendiamo il R.U.E.?"

Assessore Ventura Valeria: "Abbiamo guardato il tema complessivo degli esercizi pubblici, ad esempio siamo intervenuti sulla liberalizzazione degli orari. La deroga nei Centri storici l'abbiamo prevista noi per salvaguardare il Centro storico, non ci sono richieste specifiche".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna, con la Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" ha definito la regolamentazione dei pubblici esercizi e i principi generali per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande";
- che la Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, all'art. 5 ha stabilito che i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, definiti sulla base di direttive emanate dalla Regione, costituiscono una delle principali funzioni attribuite ai Comuni;
- che con deliberazione 23 novembre 2009, n. 1879 la Giunta Regionale ha aggiornato le proprie direttive generali fissate nel 2004, al fine di recepire i principi introdotti dal D.L. 4 luglio n. 223 convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006 e le relative regole per la tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e di adeguare le direttive agli indirizzi consolidati della giurisprudenza nonché alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Considerato:

- che si rende necessario superare la programmazione impostata sul principio dell'equilibrio tra domanda e offerta e sulla conseguente fissazione di parametri numerici, in modo da garantire che i pubblici poteri non interferiscano sul libero gioco della concorrenza;
- che si ritiene necessario stabilire nuovi criteri in considerazione della rilevanza del ruolo ricoperto dai pubblici esercizi quali luoghi di aggregazione e di socialità nell'ambiente

urbano, la cui migliore vivibilità costituisce uno degli obiettivi prioritari degli indirizzi regionali.

Visto che le direttive impartite dalla Giunta regionale già individuano i criteri di riferimento per gli esercizi di cui trattasi, i requisiti qualitativi "obbligatori" nonché i requisiti qualitativi "facoltativi" che potranno essere recepiti dal Comune in ragione dell'evoluzione del territorio e della capacità di innovazione della rete locale dei pubblici esercizi;

Considerato che, al fine di garantire l'attuazione dell'obiettivo della liberalizzazione, risulta altresì necessaria una ricognizione della previsione dell'uso b.5 "pubblici esercizi" nelle zone omogenee comunali del PRG vigente, prevedendo l'estensione dell'uso b.5 previa valutazione di sostenibilità, anche in altre zone omogenee ritenute idonee;

Considerato altresì prioritario assicurare la presenza di attività artigiane e pubblici esercizi nei centri storici che allo stato attuale sono a rischio di desertificazione, e ridurre l'impoverimento complessivo di attività del tessuto urbano centrale in quanto esse sono elemento essenziale per la vivibilità delle città in considerazione della loro funzione di aggregazione e socialità;

Ritenuto che per tali ragioni sia opportuno ammettere la deroga all'adeguamento delle attività artigiane site nei centri storici, per le quali la componente di somministrazione alimenti e bevande non sia prevalente;

Visti:

- 1. la bozza dei "Criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2. i sottoriportati elaborati di progetto che compongono la variante specifica al PRG:
 - Relazione illustrativa
 - Norme tecniche di attuazione

Sentite le Associazioni di categoria, sindacali e dei consumatori;

Ritenuto, al fine dell'attuazione del processo di liberalizzazione e adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria sopra descritta, di procedere all'approvazione dei "Criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" in variante al PRG;

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente dell'Area Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti palesi

Favorevoli n. 12

Contrari n. 1 Consigliere Bishop Kim

Astenuti n. 1 Consigliere Landi Francesco

- 1) di approvare i "Criteri di programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che i criteri costituiscano requisiti vincolanti applicabili alle nuove aperture di esercizi di somministrazione, ai trasferimenti di sede, agli ampliamenti di superficie comportanti modifiche edilizie nelle diverse zone del territorio comunale in base a quanto definito negli strumenti urbanistici comunali;
- 3) di abrogare, dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al precedente punto 1) i "Criteri di programmazione delle attività si somministrazione di alimenti e bevande" approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 163 del 30.11.2000;
- 4) di abrogare, dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al precedente punto 1) il "Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Norme sul procedimento" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 53 del 15.04.2004, limitatamente alle parti incompatibili con i criteri di cui al precedente punto 1) e con l'attuale disciplina della SCIA;
- 5) di adottare, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e del previgente art. 15 punto 4 lettera a) della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni la variante in oggetto costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente delibera quale parte integrante:
 - Relazione illustrativa
 - Norme tecniche di attuazione
- 6) di disporre che vengano aggiornate le Norme tecniche di attuazione e che le stesse vengano trasmesse alla Provincia, quale condizione legittimante l'attuazione delle previsioni della Variante, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/78 e ss.mm., e agli altri Enti competenti al rilascio dei pareri previsti dalla legge;
- 7) di disporre che del presente atto venga data idonea pubblicità secondo quanto previsto dalla L.R. n. 47/78 per garantire la partecipazione al procedimento di approvazione della presente variante al PRG.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti palesi

Favorevoli n. 12

Contrari n. 1 Consigliere Bishop Kim

Astenuti n. 1 Consigliere Landi Francesco

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4 comma del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000.





Comune di Medicina

Provincia di Bologna



VARIANTE SPECIFICA n. 32 ai sensi dell'art. 15 Lr 47/78

adozione: delibera. C.C. n. 26 del 2 2 MAR. 2012

Progettista: (Ing. Giulia)

Collaboratori:

Geom. Tiziano Trebbi

Dott.ssa Jessica Torr

Il Sindaço Onelio kambaldi

Il Segretario Comunale Dott. Çinzia Giacometti

ELABORATO

Relazione Illustrativa

La variante specifica al PRG in esame si caratterizza per essere uno strumento normativo che va ad armonizzarsi con le nuove linee di programmazione e definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della LR 14/2003 e della deliberazione Giunta regionale N. 1879/2009.

L'obiettivo è quello di recepire i principi introdotti dalla L 248/2006 "Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale" e delle sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 2808 del 2009, che introducono un concetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando l'impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione della concorrenza e di utilità sociale da rendere al consumatore e, in generale, all'intero sistema dell'economia urbana.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono, infatti, un ruolo fondamentale per il mantenimento della vivibilità delle città e delle aree in cui essi sono inseriti, in considerazione della loro funzione di aggregazione e socialità. I pubblici esercizi possono determinare conseguentemente modificazioni sostanziali nell'utilizzo dei luoghi e generare impatti ambientali positivi o negativi a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana e in relazione al diverso grado di residenzialità delle singole porzioni del territorio.

Una non sufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre ad una percezione di marginalità urbana, che non risponde ai requisiti di "riqualificazione della rete" assunti dalle norma regionale. La promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e il miglioramento dell'ambiente inteso anche come ambiente di vita, figurano nel trattato di Amsterdam, tra gli obiettivi e i compiti degli Stati dell'Unione Europea.

Con la variante normativa in oggetto si è dunque cercato di ampliare le possibilità di insediamento dell'uso b.5 "pubblici esercizi" delle vigenti NTA in un più ampio sistema di zone omogenee de territorio valutate idonee ad accogliere tale funzione e ad integrarsi con gli altri usi ammessi. La variante, in particolare, va anche ad attuare le politiche urbanistiche promosse dalla legge urbanistica regionale LR 20/00 rivolte alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, a definire un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili e di contrasto con la monofunzionalità insediativa.

Di seguito si restituisce, in sintesi, la ricognizione della previsione dell'uso b.5 "pubblici esercizi" rispetto alle previsioni ammesse per le zone omogenee comunali dal PRG vigente e la modifica normativa proposta evidenziando le parti interessate dalla variante normativa.

Le modifiche interessano principalmente parte delle zone residenziali urbane (zone B e C) che sino ad oggi erano escluse dalla possibilità di insediare pubblici esercizi oltre che agli spazi e attrezzature pubbliche ritenute compatibili con l'uso b.5. Fanno eccezione unicamente le zone B1.4 "Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali sature di frangia" in quanto si tratta di singoli lotti prevalentemente localizzati in ambito extraurbano. La realizzazione di nuovi pubblici esercizi collocati sia in aree pubbliche che in ambiti privati saranno subordinati alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie necessarie in base alla peculiarità del luogo e alle caratteristiche dell'insediamento oltre che alla realizzazione di eventuali opere di arredo urbano.

La variante specifica al PRG si caratterizza dalla presente "Relazione illustrativa" e della proposta di modifica normativa "Norme Tecniche di Attuazione".

Si precisa infine che per l'entità e le caratteristiche della variazione normativa introdotta, non sia necessario assoggettare la variante a valutazioni ambientali.

Uso b.5 nelle zone omogenee comunali del PRG vigente

1) Zone omogenee in cui è previsto l'uso b.5

- ✓ B1.1/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali sature
- B1.2/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali sature a tessuto omogeneo
- ✓ B1.3/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali sature pianificate
- ✓ B2.2/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali di sostituzione
- B3/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali di intensivazione edilizia
- ✓ D1/Zone urbane esistenti di riqualificazione per attività terziarie
- ✓ D2/Zone urbane esistenti a prevalente carattere commerciale ed espositivo
- ✓ D3/Zone urbane esistenti prevalentemente manifatturiere
- ✓ D4/Zone urbane esistenti prevalentemente manifatturiere a carattere artigianale
- √ D5/Zone urbane esistenti per pubblici esercizi
- ✓ D6/Zone urbane esistenti per servizi agli automezzi
- ✓ D8/Zone urbane di nuovo impianto prevalentemente manifatturiere
- ✓ D9/Zone urbane di nuovo impianto prevalentemente manifatturiere a carattere artigianale
- ✓ D10/Zone urbane di nuovo impianto per pubblici esercizi e alberghi
- √ F5/Zone urbane esistenti per centro sportivo comunale
- ✓ F9/Centro per attività ricreative all'aperto
- ✓ ES.2/Aree agricole speciali (aviosuperficie)
- Zone urbane esistenti per servizi pubblici e sociali di base

2) Zone omogenee in cui l'uso b.5 è condizionato o limitato a sub-comparti

- ✓ Centri e nuclei storici
- ✓ F1/Zone urbane esistenti per attrezzature della pubblica amministrazione
- C1/Zone urbane di nuovo impianto prevalentemente residenziali di modesta entità
- C2/Zone urbane di nuovo impianto prevalentemente residenziali di maggiore entità
- ✓ D7/Zone urbane di nuovo impianto a prevalente carattere commerciale ed espositivo
- E/Zone agricole per gli edifici classificati come "beni culturali"

3) Zone omogenee in cui l'uso b.5 è previsto solo se esistente

- B2.1/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali di riqualificazione e adeguamento tipologico
- ✓ B4/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali di completamento del tessuto urbano
- ✓ F2/Zone urbane esistenti e di previsione per attrezzature socio-sanitarie
- ✓ D12/Zone per insediamenti produttivi non agricoli di modesta entità e attrezzature ricreative in ambito extraurbano

4) Zone omogenee in cui l'uso b.5 non è previsto

- ✓ Aree per verde complementare alla viabilità
- ✓ Piazze pedonali
- ✓ Zone per servizi pubblici e sociali in ambito extraurbano
- ✓ Zone urbane di nuovo impianto per servizi pubblici e sociali di base
- ✓ B1.4/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali sature di frangia
- ✓ D11/Zone per insediamenti produttivi non agricoli in ambito extraurbano
- √ F4/Zone urbane esistenti per attrezzature cimiteriali
- ✓ F6/Zone urbane esistenti per impianti tecnologici di urbanizzazione generale
- ✓ F7/Zone urbane di nuovo impianto per attrezzature della pubblica amministrazione
- ✓ F8/Zone urbane di nuovo impianto per attrezzature scolastiche superiori
- √ F10/Parco agricolo naturale
- √ F11/attrezzature per la ricerca scientifica (Croce del Nord)
- √ F12/Attrezzature e impianti tecnologici

Previsione dell'uso b.5 nelle zone omogenee in base alla variante al PRG

1) Zone omogenee in cui è previsto l'uso b.5

- ✓ A/ Centri e nuclei storici (modificato)
- ✓ B1.1/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali sature
- ✓ B1.2/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali sature a tessuto omogeneo
- ✓ B1.3/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali sature pianificate
- ✓ B2.1/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali di riqualificazione e adeguamento tipologico (*modificato*)
- ✓ B2.2/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali di sostituzione
- ✓ B4/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali di completamento del tessuto urbano (modificato)
- ✓ B3/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali di intensivazione edilizia
- ✓ C1/Zone urbane di nuovo impianto prevalentemente residenziali di modesta entità (modificato)
- ✓ C2/Zone urbane di nuovo impianto prevalentemente residenziali di maggiore entità (modificato)
- ✓ D1/Zone urbane esistenti di riqualificazione per attività terziarie
- ✓ D2/Zone urbane esistenti a prevalente carattere commerciale ed espositivo
- ✓ D3/Zone urbane esistenti prevalentemente manifatturiere
- ✓ D4/Zone urbane esistenti prevalentemente manifatturiere a carattere artigianale
- ✓ D5/Zone urbane esistenti per pubblici esercizi
- ✓ D6/Zone urbane esistenti per servizi agli automezzi
- ✓ D7/Zone urbane di nuovo impianto a prevalente carattere commerciale ed espositivo (modificato)

- ✓ D8/Zone urbane di nuovo impianto prevalentemente manifatturiere
- ✓ D9/Zone urbane di nuovo impianto prevalentemente manifatturiere a carattere artigianale
- ✓ D10/Zone urbane di nuovo impianto per pubblici esercizi e alberghi
- F2/Zone urbane esistenti e di previsione per attrezzature socio-sanitarie (modificato)
- F5/Zone urbane esistenti per centro sportivo comunale
- √ F9/Centro per attività ricreative all'aperto
- ✓ ES.2/Aree agricole speciali (aviosuperficie)
- √ Piazze pedonali (modificato)
- Aree per verde complementare alla viabilità (modificato)
- Zone urbane esistenti per servizi pubblici e sociali di base
- Zone per servizi pubblici e sociali in ambito extraurbano (modificato)
- Zone urbane di nuovo impianto per servizi pubblici e sociali di base (modificato)

2) Zone omogenee in cui l'uso b.5 è condizionato o limitato a sub-comparti

- F1/Zone urbane esistenti per attrezzature della pubblica amministrazione
- E/Zone agricole per gli edifici classificati come "beni culturali"

3) Zone omogenee in cui l'uso b.5 è previsto solo se esistente

D12/Zone per insediamenti produttivi non agricoli di modesta entità e attrezzature ricreative in ambito extraurbano

4) Zone omogenee in cui l'uso b.5 non è previsto

- ✓ B1.4/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali sature di frangia
- D11/Zone per insediamenti produttivi non agricoli in ambito extraurbano
- F3/Zone urbane esistenti per attrezzature scolastiche superiori.
- ✓ F4/Zone urbane esistenti per attrezzature cimiteriali
- F6/Zone urbane esistenti per impianti tecnologici di urbanizzazione generale
- F7/Zone urbane di nuovo impianto per attrezzature della pubblica amministrazione
- F8/Zone urbane di nuovo impianto per attrezzature scolastiche superiori
- √ F10/Parco agricolo naturale
- F11/attrezzature per la ricerca scientifica (Croce del Nord)
- ✓ F12/Attrezzature e impianti tecnologici

***** ***** ****

			a a
			•





COMUNE DI MEDICINA

VARIANTE SPECIFICA n. 32 ai sensi dell'art. 15 Lr 47/78

adozione: delibera. C.C. n. 26 del 2 2 MAR. 2012

Progettista:

Ing. Giphia Angeletti

Collaboratori:

Geom. Tiziano Trebbi

Dott.ssa Jessica Torri

Il Sindaço Onedio Rambardi

Il Segretario Comunale Dott. Cinzia Giacometti

ELABORATO

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di Medicina (BO)

Variante specifica al PSC in relazione ai pubblici esercizi (VS n. 32)

Di seguito si riporta la proposta di modifica normativa delle NTA vigenti. Sono evidenziati **in giallo e grassetto** gli inserimenti normativi relativi alla variante in oggetto e in giallo barrato le parti eliminate.

(...)

Art. III.2.02 - Aree per verde complementare alla viabilità

Le aree per verde complementare alle viabilità sono aree pubbliche, destinate esclusivamente alla realizzazione di alberature e sistemazioni a verde in genere, percorsi pedonali e ciclabili, barriere antirumore, ed elementi di arredo urbano, nonché piccole costruzioni per eventuali pubblici esercizi e piccole attività commerciali integrative.

Qualora l'area a verde complementare attigua alla viabilità urbana di quartiere risulti provvista di alberatura d'alto fusto in forma di quinta continua, il marciapiede in corrispondenza del medesimo lato stradale potrà essere realizzato senza corredo di alberature ed essere riassorbito all'interno dell'area a verde complementare.

Le aree per verde complementare riferite alla viabilità di previsione devono essere progettate ed attuate congiuntamente alla viabilità di riferimento.

Sono ammessi interventi di manutenzione e di attrezzatura del territorio e degli spazi urbani.

Gli interventi di attuano mediante strumento attuativo diretto o strumento attuativo preventivo.

(...)

Art. III.3.02 - Piazze pedonali

Le aree individuate nelle planimetrie di P.R.G. come piazze pedonali sono aree pubbliche (zone omogence G l.r. 47/78) da sistemare, con gli opportuni accorgimenti di arredo urbano, sulla base di specifici progetti comunali o di strumenti attuativi preventivi, in modo tale da favorirne la fruizione come luogo di incontro e convergenza per funzioni connesse alla vita comunitaria e per la fruizione dei servizi localizzati al contorno.

In tali aree sono ammessi interventi di manutenzione e di attrezzatura del territorio e degli spazi urbani, sono altresì ammesse piccole costruzioni e

chioschi per pubblici esercizi. Tali interventi saranno subordinati alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie in relazione alla peculiarità del luogo e alle caratteristiche dell'insediamento oltre che alla realizzazione di opere di arredo urbano.

Gli interventi di attuano mediante strumento attuativo diretto o strumento attuativo preventivo.

(...)

Art. IV.2.01 - Centri e nuclei storici

1) <u>Modalità d'intervento edilizio</u>. La modalità d'intervento edilizio principale è specificamente indicata nelle planimetrie di P.R.G. per ciascuna unità edilizia.

Sulle unità edilizie è comunque consentito anche l'intervento di variazione della destinazione d'uso, nel rispetto del seguente punto 2), e l'intervento di manutenzione ordinaria, mentre l'intervento di manutenzione straordinaria è consentito su tutte le unità edilizie, fatta eccezione per quelle assoggettate, come categoria di intervento primaria, alla categoria del restauro scientifico.

Relativamente alle unità edilizie assoggettate a interventi di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia tipo B, di demolizione e ricostruzione e di ripristino edilizio, nelle planimetrie di P.R.G. sono definiti, con apposita simbologia, i limiti entro i quali dovrà essere contenuta la ricostruzione dell'edificio e gli eventuali allineamenti da rispettare. Gli interventi dovranno altresì assicurare un più congruo inserimento degli edifici nel contesto urbanistico-edilizio, tendendo a recuperare o mutuare i caratteri peculiari dell'edilizia storica, in particolare per quanto riguarda la partitura delle facciate, il tipo e il manto di copertura, gli elementi e i materiali di finitura e chiusura, i colori. Tali disposizioni valgono anche per gli interventi di manutenzione.

Tranne che nelle unità edilizie assoggettate alla categoria del restauro scientifico, è ammessa la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali fino al raggiungimento dei rapporti fissati all'Art. III.2.05, purché in soluzione completamente interrata e a condizione che rampe e prese d'aria a vista non risultino visibili in corrispondenza di elementi architettonici di pregio, che la realizzazione di rampe e prese d'aria sia limitata allo stretto indispensabile e che non vengano ridotte le superfici a verde e compromesse le alberature esistenti.

E' ammesso il trapianamento con nuovi solai in locali privi di caratteri di interesse storico o stilistico, tranne che nelle unità edilizie assoggettate alla categoria del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo di tipo A. In tali ultime unità edilizie è ammessa la realizzazione

di soppalchi solo all'interno di locali privi di caratteristiche di particolare interesse storico o stilistico e a condizione che il soppalco tenda a differenziarsi per struttura e materiali dal locale in cui viene inserito, assumendo il carattere di un elemento di arredo fisso.

Sulle aree per la viabilità gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione e di attrezzatura del territorio e degli urbani. Tali interventi dovranno tendere alla conservazione e al ripristino sia del manto stradale tradizionale in ciottoli, pietra naturale o cotto, sia degli elementi complementari e di arredo, quali fittoni, tombini, soglie, lampioni.

Gli interventi sui resti delle antiche mura del centro storico di Medicina e sui manufatti di interesse storico-artistico individuati nelle planimetrie di P.R.G. dovranno essere effettuati con gli accorgimenti propri del restauro scientifico, nell'ambito delle iniziative di recupero relative alle unità edilizie in cui detti elementi sono ricompresi od anche mediante interventi esclusivamente inerenti ai medesimi elementi.

Le superfetazioni andranno eliminate anche con gli interventi di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Si intendono per superfetazioni le parti incongrue all'impianto originario dell'edificio e agli ampliamenti organici del medesimo, quali tettoie, depositi attrezzi, ricoveri per animali, servizi igienici esterni, baracche o prefabbricati ad uso autorimessa.

Gli edifici di carattere accessorio presenti nell'unità edilizia e non identificabili, sulla base delle loro caratteristiche edilizie e di formazione storica, come superfetazioni, si intendono assoggettati alla categoria d'intervento attribuita all'intera unità edilizia. Quando tale categoria consista in restauro e risanamento conservativo di tipo A o B o in ripristino tipologico, tali edifici si intendono assoggettabili, oltre che a dette categorie di intervento, a interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e, in totale assenza di elementi di interesse stilistico, di ristrutturazione edilizia di tipo B e di demolizione e ricostruzione.

- 2) <u>Destinazioni d'uso</u>. Con apposita simbologia nelle planimetrie di P.R.G. sono indicati i raggruppamenti di destinazioni d'uso ammessi all'interno di ciascuna unità minima di intervento, per i quali valgono le seguenti corrispondenze, con riferimento alla casistica degli usi di cui all'art. I.5.03:
- destinazione tipo A: usi a.1, b.12;
- " " B: usi b.1, b.2, b.5,b.6, b.9, b.12, b.13, b.14, b.15, b.17, b.18, nonché gli usi b.7 e b.11 limitatamente agli spazi così destinati alla data di adozione delle presenti Norme, l'uso b.16 limitatamente alle attrezzature di tipo ambulatoriale e l'uso a.1 per le quantità necessarie ad assicurare la presenza di

alloggi di custodia delle attività. È altresì ammesso l'uso b.3p limitatamente alla superficie di vendita SV esistente alla data di adozione delle presenti Norme, incrementata del 20%.

C: l'insieme delle destinazioni di tipo A e B;

D: l'insieme delle destinazioni di tipo A e B, ma, per quanto riguarda quelle di tipo B, limitatamente ai piani terra e agli eventuali piani ammezzati degli edifici e ai locali interrati direttamente connessi ai locali del piano terra soprastante e utilizzati dalla medesima attività ivi insediata:

E: usi b.5, e.1;

F: usi b.5, b.13, b.17;

G: usi b.17 così ripartiti:

G1- attrezzature d'interesse comune di tipo civile;

G2- attrezzature di interesse comune di tipo religioso;

G3- attrezzature scolastiche e pre-scolastiche;

G4- verde pubblico;

G5- piazze e spazi pedonali pubblici e di uso pubblico in genere.

E' altresì ammesso l'uso b.5 per le destinazioni G4 e G5.

H: usi b.16 e b.5:

I: verde privato e autorimesse pertinenziali.

(...)

4.8. I chioschi esistenti all'interno delle aree pubbliche potranno essere assoggettati a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a interventi di ristrutturazione edilizia, anche comportanti piccoli adeguamenti dimensionali strettamente indispensabili sotto il profilo igienico-funzionale. La realizzazione di nuovi chioschi per pubblici esercizi in aree pubbliche saranno subordinati alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie in relazione alla peculiarità del luogo e alle caratteristiche dell'insediamento oltre che alla realizzazione di opere di arredo urbano.

(...)

Art. IV.3.06 - B2.1/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali di riqualificazione e adeguamento tipologico

1) <u>Destinazioni d'uso</u>. Sono ammessi i seguenti usi: - uso a.1, b.2, **b.5** oltre agli usi esistenti.

(...)

Art. IV.3.09 - B4/Zone urbane esistenti prevalentemente residenziali di completamento del tessuto urbano

- 1) <u>Destinazioni d'uso</u>. Sono ammessi i seguenti usi:
- uso a.1;
- b.2, con le medesime limitazioni localizzative previste per le zone B1.4.
- b.5 previa attuazione e cessione, degli standard pubblici e pertinenziali di riferimento e adeguamento del sistema di accessibilità;

(...)

Art. IV.5.03 - F2/Zone urbane esistenti e di previsione per attrezzature socio-sanitarie

- 1) <u>Destinazioni d'uso</u>. Sono ammessi i seguenti usi: usl **b.5 e** b.16
- 2) Modalità d'intervento edilizio: come per le zone F1. Gli interventi attuativi dell'uso b.5, saranno subordinati alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie in relazione alla peculiarità del luogo e alle caratteristiche dell'insediamento oltre che alla realizzazione di opere di arredo urbano.
 - 3) Modalità di attuazione degli interventi: come per le zone F1.
 - 4) <u>Indici e parametri d'intervento</u>:
- Uf = 0.80 mg/mg.;
- -H = m. 10.5.

(...)

Art. IV.5.08 - Zone urbane esistenti per servizi pubblici e sociali di base

1) <u>Destinazioni d'uso</u>. Sono ammessi i seguenti usi:

- uso b.17; uso a.1 nella misura di mq. 120 di Su per ciascuna attrezzatura, ove necessario per esigenze di sorveglianza delle medesime attrezzature.

Nelle planimetrie di P.R.G. sono individuate con apposita simbologia le diverse attrezzature specifiche ricomprese nell'uso b.17, per le quali valgono le seguenti specificazioni:

- verde pubblico: comprende le aree a parco o giardino pubblico di quartiere o insediamento, e come tali caratterizzate in modo quasi esclusivo dalle sistemazioni a verde e precluse ai mezzi motorizzati;
- verde pubblico attrezzato: comprende, oltre alle sistemazioni proprie del verde pubblico, impianti per il gioco e lo sport;
- attrezzature prescolastiche e scolastiche dell'obbligo: comprendono asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo, nonché le attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse a tali attrezzature scolastiche;
- attrezzature di interesse comune di tipo civile: comprendono servizi a livello di quartiere quali biblioteche, attrezzature culturali e ricreative, centri civici e sociali, locali per spettacoli e riunioni, servizi sanitari, nonché pubblici esercizi in forma strettamente accessoria rispetto alle altre attività;
- attrezzature di interesse comune di tipo religioso: comprendono le chiese e le altre attrezzature per le comunità religiose.

Nelle aree di verde pubblico, di verde pubblico attrezzato e nelle attrezzature di interesse comune di tipo civile è altresì ammesso l'uso b.5, previa realizzazione delle eventuali urbanizzazioni primarie necessarie in relazione alla peculiarità del luogo e alle caratteristiche dell'insediamento oltre che alla realizzazione di opere di arredo urbano.

(...)

Art. IV.7.04 - Pubblici esercizi in zone C1 e C2

1) Destinazioni d'uso, indici e parametri d'intervento. Ad integrazione delle schede di comparto di cui ai precedenti artt. IV.7.02 e IV.7.03, si precisa che l'uso B.5 pubblici esercizi è ammissibile per gli interventi di nuova costruzione limitatamente ad una quota massima del 10% della Su complessiva. Per tutte le altre modalità di intervento tale quota è ridotta al 5%. Gli interventi attuativi dell'uso b.5, saranno subordinati alla realizzazione delle eventuali urbanizzazioni primarie necessaria a garantire la sostenibilità dell'insediamento in relazione alla peculiarità del luogo oltre che alla eventuale realizzazione di opere di arredo urbano.

(...)

Art. IV.8.02 - D7/Zone urbane di nuovo impianto a prevalente carattere commerciale ed espositivo

1) Destinazioni d'uso:

INDICE

ART. 1	Oggetto del Regolamento			
ART. 2	Principi di riferimento e obiettivi			
ART. 3	Zonizzazione			
ART. 4	Attività di somministrazione di alimenti e bevande escluse dalla programmazione			
ART. 5	Attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di			
	programmazione			
ART. 6	Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di			
	programmazione			
ART. 7	Requisiti generali			
ART. 8	Criteri di programmazione			
ART. 9	Deroghe alla programmazione comunale nelle frazioni			
ART. 10	Autorizzazioni temporanee			
ART. 11	Attività stagionali			
ART. 12	Trasferimenti di sede			
ART. 13	Ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione			
ART. 14	Subingressi			
ART. 15	Imprese artigiane			
ART. 16	Limitazioni di esercizio			
ART. 17	Tipologia dei procedimenti			
ART. 18	Disciplina dei procedimenti soggetti a S.C.I.A.			
ART. 19	Disciplina dei procedimenti autorizzatori			
ART. 20	Requisiti e presupposti delle segnalazioni certificate di inizio attività			
ART. 21	Requisiti e presupposti del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività			
ART. 22	Validità dei criteri			
ART. 23	Normativa concorrente			
ART. 24	Disciplina transitoria			

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. I presenti criteri disciplinano l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo i requisiti di programmazione e le relative norme procedurali, in esecuzione della Legge Regionale n. 14/2003 e successive modificazioni e delle direttive della Giunta della Regione Emilia-Romagna che, con deliberazione n. 1879 del 23/11/2009, ha approvato "l'aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".

ART. 2 PRINCIPI DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI

- 1. Le nuove direttive regionali scaturiscono dall'evoluzione del recente quadro normativo nazionale, il quale ha delineato un rinnovato concetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che supera l'originaria impostazione della pianificazione numerica e si armonizza con i principi di riferimento a livello europeo, anche attraverso il D.Lgs. 59/2010, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Tale direttiva costituisce un fondamentale tassello nella crescita economica ed occupazionale e nello sviluppo della competitività dell'Unione Europea e fornisce un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi.
- 2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi prioritari:
 - promuovere la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa;
 - favorire l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi,
 - promuovere uno sviluppo sostenibile delle attività economiche;
 - tutelare i cittadini, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;
 - dotare di servizi le zone che ne sono sprovviste nonché quelle di nuova espansione, a rischio di degrado o bisognose di essere rilanciate e rivissute dalla popolazione;
 - salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle frazioni, al fine di incrementare l'attrattività e contrastare il rischio di desertificazione;
 - l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi;
 - la tutela della sicurezza stradale;
 - la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'ambiente urbano e rurale;
 - la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 3 ZONIZZAZIONE

- 1. Il territorio comunale, per quanto riguarda la programmazione dei pubblici esercizi, è ripartito nelle seguenti zone:
- CENTRI STORICI (così come definiti dal vigente strumento urbanistico);
- CENTRI ABITATI (così come delimitati dagli appositi cartelli);
- TERRITORIO EXTRAURBANO.

ART. 4

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE

- 1. Le attività escluse dalla programmazione sono quelle che avvengono:
- a) Negli esercizi dove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago e all'interno di strutture di servizio purchè siano funzionalmente e logisticamente collegate all'attività principale, svolgano un ruolo di servizio di natura accessoria e la superficie dedicata alla somministrazione non sia prevalente;
- b) negli esercizi situati all'interno di aree di servizio di strade extraurbane principali ed autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi situati nell'ambito di impianti di distribuzione carburanti, purchè l'impianto sia dotato di sistema post-pay, di cui all'art. 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28/12/1999 n. 496 e a condizione che l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e che l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare di licenza per l'esercizio della vendita dei carburanti, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento dell'attività;
- d) negli esercizi annessi ai rifugi alpini;
- e) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della L.R. 14/1999, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
- f) nelle mense aziendali;
- g) nell'ambito delle strutture ricettive ai sensi della Legge n. 135/2001, ancorchè la somministrazione venga effettuata genericamente al pubblico.

 Alle attività di B&B di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 4, della legge 14/2003, in virtù della disciplina contenuta nell'art. 13 della legge 16/2004 "Disciplina delle stritture ricettive dirette all'ospitalità" è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificamente indicati nel suddetto art. 13.
- h) attività di somministrazione svolta in forma temporanea, disciplinata dall'art. 10 della L.R. 14/2003, per il periodo di svolgimento della manifestazione e limitatamente ai locali o luoghi cui si riferisce;
- i) al domicilio del consumatore e rivolte al consumatore, ai suoi familiari ed invitati. Per "domicilio del consumatore" si intende non solo la sua privata dimora, ma anche il luogo in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi;
- j) alle attività di somministrazione svolte nell'ambito delle strutture di cui all'art. 9 della L.R. 14/2003 (ospedali, case di cura, asili, scuole, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza, etc.) mediante appalto esterno e comunque nell'esercizio dell'attività d'impresa;
- k) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli che aderiscono ad enti od organizzazioni aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno (art. 2 DPR 04/04/2001, N. 235).

ART. 5

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN DEROGA AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

- 1. In attuazione delle direttive della Giunta Regionale, i criteri di programmazione possono essere derogati per l'apertura di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi:
- a) nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 o di programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di centri commerciali naturali, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 41/1997 o altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;
- b) all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/1999.
- 2. L'autorizzazione rilasciata in deroga non potrà essere trasferita all'esterno dell'ambito che l'ha generata.

ART. 6

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

L'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non comprese tra i casi di esclusione e deroga di cui agli articoli precedenti, è assoggettata ai criteri di programmazione.

ART. 7 REQUISITI GENERALI

- 1. I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono insediabili nelle zone individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti nel Comune e nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di insediabilità in essi riportati.
- 2. Il rilascio di autorizzazione per l'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Medicina non è soggetta ad alcun contingentamento numerico né a distanze minime fra gli esercizi.
- 3. Il possesso di tali requisiti è obbligatorio nei seguenti casi:
- apertura di nuovo esercizio;
- trasferimento di sede in nuovi locali nell'ambito della medesima zona o in altra zona;
- ampliamento della superficie di somministrazione comportante modifiche o manutenzioni edilizie ai locali;
- ristrutturazione dei locali, intesa come modifica o manutenzione edilizia, anche senza diversa ripartizione interna.
- 4. E', in ogni caso, fatto salvo il rispetto dei requisiti indicati dalla Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso, di sorvegliabilità e di sicurezza, con particolare riferimento alla normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro e di misure di prevenzione antincendio.

ART. 8 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

1. I requisiti vincolanti per l'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono i seguenti:

PARCHEGGI

Gli esercizi di somministrazione devono essere dotati di idonei spazi di parcheggio pertinenziale, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

• INSONORIZZAZIONE

Per le nuove unità immobiliari o nelle unità con o confinanti con civili abitazioni, sede di attività di somministrazione, e nel caso di ampliamento di superficie in qualsiasi unità immobiliare, occorre provvedere all'insonorizzazione del locale, comprovata con la presentazione di una relazione tecnica descrittiva degli interventi ed opere effettuate, redatta in funzione della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, che dimostri il rispetto delle norme in tema di rumore.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della DGR n. 673/2004, per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare o modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/00, da parte del titolare dell'esercizio. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune e deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo.

CARICO E SCARICO

Dotazione di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci, fatta eccezione per gli esercizi che chiedono di insediarsi o di trasferirsi nel centro storico. Tale area deve essere delimitata e riconoscibile dalle aree di parcheggio per mezzo di idonea segnaletica.

• ACCESSIBILITA'

Accessibilità degli utenti e, in particolare, dei portatori di handicap, a tutti i locali destinati alla somministrazione al pubblico. Possono essere esonerati da tale obbligo i locali posti in edifici vincolati sotto il profilo storico-architettonico.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Presenza di servizio igienico per il personale e di almeno un servizio igienico di cortesia per i portatori di handicap, adeguatamente segnalato, e nel rispetto del Regolamento Comunale d'igiene, di tutela della salute e dell'ambiente e del Regolamento edilizio vigenti.

RIPARTO DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, obbligo di assicurare un equilibrato riparto della superficie, destinando alla superficie di somministrazione almeno il 40% della superficie totale.

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, gli esercizi devono possedere locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio delle derrate alimentari di convenienti dimensioni in relazione all'attività svolta, che consentano approvvigionamenti

periodici e non giornalieri, al fine di limitare l'uso di veicoli di trasporto merci e ridurre l'inquinamento.

• <u>SMALTIMENTO RIFIUTI</u>

Gli esercizi devono essere dotati di adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'atttività, in modo da incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti.

• SISTEMI DI SICUREZZA

L'Amministrazione si riserva di richiedere la presenza di sistemi di sicurezza in base a valutazioni oggettive di sostenibilità sociale, in località marginali o su segnalazione delle Forze dell'Ordine.

ART. 9 DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE NELLE FRAZIONI

- 1. Al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione, è possibile la deroga all'obbligo dell'insonorizzazione previsto nei requisiti generali, qualora l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande avvenga nell'ambito di operazioni di recupero e riqualificazione di edifici rurali o colonici o di valore storico-architettonico e l'edificio non sia adiacente ad altre unità immobiliari.
- 2. Al fine, altresì, di agevolare nelle frazioni, le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti e/o ristrutturazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non si applica il requisito dell'obbligatorietà dell'equilibrato riparto della superficie complessiva dell'unità immobiliare.
- 3. E' ammessa deroga alla realizzazione del servizio igienico per i portatori di handicap e dei parcheggi pertinenziali nel caso di pubblici esercizi situati nei centri storici.

ART. 10 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- 1. Le autorizzazioni temporanee possono avere una durata massima non superiore a 30 giorni consecutivi.
- 2. Si prevede un termine minimo di 15 giorni che deve obbligatoriamente intercorrere tra le autorizzazioni temporanee, di cui all'art. 10 della L.R. 14/2003, rilasciate al medesimo organizzatore, nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture. Restano escluse dal suddetto termine minimo le autorizzazioni relative a somministrazioni in occasione di manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o con il patrocinio del Comune e quelle organizzate per il tramite della locale Pro Loco e delle Associazioni delle Frazioni.

ART. 11 ATTIVITA' STAGIONALI

Le attività stagionali potranno essere esercitate per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 240 per ogni anno con le medesime prescrizioni di carattere edilizio ed igienico-sanitario previste per le attività permanenti.

ART. 12 TRASFERIMENTI DI SEDE

- 1. Il trasferimento di sede degli esercizi che svolgono attività di somministrazione sottoposte all'applicazione dei criteri di programmazione è possibile in qualsiasi ambito del territorio comunale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dai presenti criteri.
- 2. Il trasferimento di sede è consentito a condizione che sia trascorso almenno un (1) anno dalla data di attivazione dell'esercizio, fatti salvi i casi di forza maggiore adeguatamente motivati.

ART. 13 AMPLIAMENTO E RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

- 1. L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dai presenti criteri.
- 2. In materia di riduzione della superficie non sono fissati limiti.

ART. 14 SUBINGRESSI

Nel caso di subingresso in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande già esistente, in assenza di modifiche e manutenzioni di tipo edilizio, non vi è obbligo di adeguare i locali ai requisiti previsti dai vigenti criteri.

ART. 15 IMPRESE ARTIGIANE

Le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, che intendono effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, non sono assoggettate all'applicazione dei presenti criteri, se l'attività artigianale è attività prevalente e il locali in cui si svolge l'attività ricadono all'interno dei centri storici comunali..

ART. 16 LIMITAZIONI DI ESERCIZIO

Il Comune può, sulla base di parametri oggettivi, prevedere limitazioni all'orario di esercizio per fronteggiare casi non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di vivibilità o

di ordine pubblico, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché limitazioni in materia di utilizzo di strumenti di amplificazione sonora generalmente utilizzati nei pubblici esercizi.

ART. 17 TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI

- 1. Sono soggette al rilascio di **autorizzazione** le attività di somministrazione di alimenti e bevande che riguardano:
- a) le nuove aperture in tutto il territorio del Comune di Medicina (esclusi i casi di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003 e dell'art. 4 dei presenti criteri);
- b) i trasferimenti di sede nell'intero territorio comunale (esclusi i casi di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003 e dell'art. 4 dei presenti criteri);
- c) ristrutturazione e/o ampliamento della superficie di somministrazione comportante modifiche edilizie, anche di manutenzione ordinaria;
- d) i circoli privati non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 235/2001.
- 2. Sono soggette a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) le attività di somministrazione di alimenti e bevande che riguardano:
- a) l'apertura, il trasferimento di sede in locali già rispondenti ai presenti criteri, la riduzione della superficie di somministrazione;
- b) le attività di somministrazione temporanea di cui all'art. 10 della L.R. n. 14/2003;
- c) i subingressi, senza modifiche di cui alla lett. c) del comma precedente, in attività già esistenti, salvo quanto previsto al precedente art. 14;
- d) i circoli privati aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 235/2001.

ART. 18 DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SOGGETTI A S.C.I.A.

- 1. Il termine di conclusione dei procedimenti istruttori soggettia a s.c.i.a. è fissato in 60 (sessanta) giorni e decorre dalla data di ricevimento della segnalazione.
- 2. În caso di accertata carenza di requisiti e/o elementi necessari alla valutazione della segnalazione, si provvederà a darne comunicazione all'interessato, chiedendo l'integrazione di elementi mancanti e assegnando un termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni per l'adempimento. In caso di mancato ottemperamento a quanto richiesto entro i termini stabiliti, verrà adottato motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi prodotti.
- 3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione può intervenire con provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività solo in presenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e nei casi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà false o mendaci.

ART. 19 DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori è fissato in 60 (sessanta) giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda.

ART. 20 REQUISITI E PRESUPPOSTI DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'

Per le attività il cui esercizio è soggetto a S.C.I.A., tutti i requisiti e i presupposti di cui all'art. 71, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del TULPS e quelli a cui rinvia l'art. 8 della L.R. 14/2003, devono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della segnalazione cartificata di inizio attività.

ART. 21 REQUISITI E PRESUPPOSTI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del TULPS nonché al rispetto dei criteri di programmazione stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 14/2003. Resta fermo il rispetto delle norme, delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, in materia di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi ed in materia di sorvegliabilità.

ART. 22 VALIDITA' DEI CRITERI

- 1. I presenti criteri di programmazione sono validi per il periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati.
- 2. Dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri, cessa di avere efficacia qualsiasi altro provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale che risulti in contrasto con gli stessi.
- 3. L'Amministrazione si riserva di modificare, anche prima della scadenza, il presente atto qualora si riscontrassero situazioni tali da alterare l'accessibilità e la sostenibilità ambientale delle zone, in relazione allo sviluppo della rete dei pubblici esercizi.
- 4. Dopo la scadenza quiquennale, i presenti criteri continueranno ad applicarsi fino a quando non saranno oggetto di modifica o rinnovo.

ART. 23 NORMATIVA CONCORRENTE

Per quanto non previsto dai presenti criteri di programmazione, è fatto rinvio alle leggi, alle norme e direttive vigenti, ai regolamenti comunali sui procedimenti nonché allo statuto ed agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

ART. 24 DISCIPLINA TRANSITORIA

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi con riferimento ai requisiti dettati dalle norme regolamentari previgenti.






Comune di Medicina AREA GESTIONE DEL TERRITORIO U.O. urbanistica

tel. 051 6979214 fax. 051 6979222

ediliziaprivata@comune.medicina.bo.it

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267

Oggetto:
APPROVAZIONE CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG N. 32.
In relazione alla sopraesposta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Si attesta inoltre che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrate ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Medicina, [-6 FEB 2812
Il Dirigente Area Gestione del Territorio Ing. Giulia Angelelli
Visto, si attesta la regolarità contabile della suesposta proposta di deliberazione comportante mpegno di spesa/diminuzione di entrata.
Medicina, Il Dirigente Area Servizi Amministrativi Dott.ssa Rinaldi Giuseppina





Divenuta esecutiva per avvenuta pubblicazione (Art.134, comma 3 D.Lgs.18/8/2000 n. 267).

17 APR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CINZIA GIACOMETTI

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O